

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO sede di ROMA

RICORSO

per il **Comune** di **Castelluccio Valmaggiore** (Foggia), (C.F.: 80003730712) in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro-tempore* –Rocco Grilli- autorizzato giuste Delibera G.C. 25.10.2021 n.95 (**All. n.25**) e Determina 28.10.2021 n.353 (**All. n.26**), rappresentato e difeso dall'Avv. Giacinto Lombardi (C.F.: LMB GNT 68M26 D643S – P.Iva: 02254160712), (C.F. LMBGNT68M26D643S), giusta procura in calce su separato foglio allegato, con elezione del domicilio digitale presso l'indirizzo PEC da registri di giustizia dell'Avv.Giacinto Lombardi [p.e.c.: lombardi.giacinto@avvocatilucera.legalmail.it] ed in Roma con lui alla Via Raffaele Caverni n.6 Studio Avv.Michele Di Carlo [C.F.: DCR MHL 74L25 H985Q];

Comunicazioni di Segreteria:

Fax Utenza telefonica: 0882-471481

P.E.C.: lombardi.giacinto@avvocatilucera.legalmail.it

contro

- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri** (C.F.: 80188230587) in persona del Primo Ministro *pro tempore*, rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma;

- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per lo Sport** (C.F.: 80188230587) in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma;

e nei confronti, ove occorra, de

- il Comune di Mendicino (CS) (C.F.: 00391900784) in persona del Sindaco e Legale Rappresentante *pro tempore*, Piazza Municipio 1 c.a.p. 87040 MENDICINO (CS);
- il Comune di Rota Greca (CS) (C.F.: 00368270781) in persona del Sindaco e Legale Rappresentante *pro tempore*, Via San Francesco 35 c.a.p. 87010 ROTA GRECO (CS);

per l'annullamento previa concessione

di idonea misura cautelare de

- il Decreto 13.09.2021 della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo Sport (**All. n.20**) con cui sono state approvate le graduatorie finali dei progetti presentati nell'ambito del "*Bando Sport e Periferie*" [pubblicato il 13.07.2020], dove in specie è stata approvata la graduatoria finale dei progetti finanziati quale Allegato A (**All. n.21**), l'elenco delle domande di finanziamento non ritenute ammissibili a seguito di istruttoria tecnico amministrativa successiva all'attivazione di soccorso istruttorio quale Allegato B (**All. n.22**) nonché l'elenco delle domande di finanziamento non ritenute ammissibili dalla Commissione quale Allegato C (**All. n.23**);
- i Verbali della Commissione di valutazione riferiti all'esame della domanda e del progetto presentati dal Comune di Castelluccio Valmaggiorre nell'ambito della procedura del bando *de quo*, atti mai conosciuti;
- ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, anch'essi atti mai conosciuti;

e per la declaratoria di illegittimità

della esclusione della domanda di finanziamento presentata dal Comu-

ne di Castelluccio Valmaggiore, erroneamente ricompresa fra quelle non ritenute ammissibili dalla Commissione quale Allegato C (**All. n.23**), ed indi **per l'accertamento** del diritto del predetto Comune ricorrente ad essere ricompreso fra le domande finanziate da inserire nel richiamato Allegato A (**All. n.21**).

ANTEFATTO

La vicenda qui posta all'esame dell'Ecc.mo TAR Capitolino concerne la esclusione della domanda presentata dal Comune di Castelluccio Valmaggiore dal "*Bando Sport e Periferie 2020*" pubblicato il 13 luglio 2020 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport. In particolare, l'Istanza presentata dal Comune dauno è stata esclusa dalla Commissione di valutazione ed inserita nel relativo elenco [Allegato C] in quanto il progetto presentato non sarebbe "*conforme a quanto previsto dall'art.23 del D.Lgs. n.50/2016 e art.24 e seguenti e art.33 e seguenti del D.P.R. n.207/2010*". Detta assai scarsa ed astratta espressione lessicale non consente obiettivamente di comprendere quale sia la ragione reale dell'esclusione, venendo indicata –in tesi- la mera violazione del dato normativo senza alcuna indicazione che faccia comprendere [e per il vero neanche intuire] dove il progetto presentato sia stato ritenuto carente.

In vero, detta esclusione ha colto davvero di sorpresa il Comune di Castelluccio Valmaggiore, visto che il progetto presentato per partecipare al bando *de quo*, progettazione di livello definitivo, è stato elaborato in assoluta aderenza a quanto disposto proprio dagli artt.23 ss. D.Lgs. n.50/2016 ed alla domanda di finanziamento sono stati allegati altresì tutti gli elaborati richiesti dal relativo modulo di partecipazione.

Proprio per comprendere quali mai fossero state le ragioni di detta esclusione, l'Amministrazione Civica si premurava di presentare il 26 settembre 2021 apposita Istanza di accesso agli atti tesa ad ottenere copia dei verbali della Commissione ed ogni ulteriore atto che le consentisse di comprendere le ragioni –in tesi- della non conformità dell'elaborato progettuale ai richiamati artt. 23 ss [il richiamo agli artt.33ss. DPR n.207/2010 appare incomprensibile visto che detta disciplina normativa si riferisce ai requisiti propri della progettazione esecutiva e non definitiva come quella presentata dal Comune di Castelluccio Valmaggione!].

Purtroppo, nonostante siano ampiamente trascorsi i termini di legge per ottenere copia degli atti richiesti, la Presidenza del Consiglio – Dipartimento dello Sport non ha riscontrato detta Istanza di accesso di talché il Comune si è visto costretto ad adire questo Ecc.mo TAR – pur nell'assenza dell'esame dei verbali della Commissione di valutazione- e ciò per non vedere spirato infruttuosamente il termine per l'impugnazione del Decreto di esclusione datato 13 settembre 2021.

FATTO

A) Il 13 luglio 2020, l'allora Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (ora divenuto 'Dipartimento per lo Sport') pubblicava apposito Avviso Pubblico "*Bando Sport e Periferie 2020*" (**All. n.2**) teso ad individuare interventi, anche tenendo conto degli obiettivi di riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale, pur anche attraverso la promozione di attività sportiva, rivolti a:

- realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all'attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;
- diffusione di attrezzature sportive con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;
- completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all'attività agonistica nazionale e internazionale.

Il predetto bando, al punto 7 (**All. n.2** pag.7), dettava i criteri di selezione individuando puntualmente i singoli criteri per l'attribuzione del punteggio in un massimo di 100 punti.

In specie, erano puntualmente definiti il 'peso' di ciascun criterio e le modalità di attribuzione dei punteggi all'interno di ciascuno di essi:

“La selezione delle richieste di intervento da finanziare avviene secondo i seguenti criteri:

a) indice di vulnerabilità sociale e materiale del Comune in cui è localizzato l'intervento: l'indice si riferisce all'esposizione di alcune fasce di popolazione a situazioni di rischio, inteso come incertezza della propria condizione sociale ed economica e prende in considerazione gli indicatori elementari (nota esplicativa al link (<http://ottomilacensus.istat.it/documentazione>); l'indicatore per ogni Comune è indicato nella tabella scaricabile dal link <https://www.istat.it/it/mappa-rischi>), con riferimento alla popolazione dell'anno 2018, fino ad un massimo di 25 punti;

b) indice di sostenibilità ambientale, intesa quale capacità di miglioramento dell'efficienza energetica attraverso l'impiego di apposita tecnologia e l'utilizzo di fonti rinnovabili/materiali ecocompatibili, fino ad un massimo di 25 punti;

c) indice di contribuzione da parte del proponente, inteso quale percentuale delle risorse finanziarie eventualmente apportate rispetto al costo totale del progetto, fino ad un massimo di 10 punti;

d) livello di progettazione, inteso quale grado di analiticità degli elaborati tecnici ovvero quale livello della progettazione redatto ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino ad un massimo di 15 punti;

e) grado di definizione del piano di attività di gestione dell'impianto, ivi compresi i profili manutentivi, al fine di garantirne la più ampia e certa fruibilità dell'impianto nell'arco dell'intera giornata, di promuovere i valori delle pari opportunità, di favorire la diffusione di principi di non discriminazione, inclusione sociale, partecipazione dei soggetti disabili, delle minoranze etniche e di altri gruppi socialmente vulnerabili: fino ad un massimo di 25 punti;

Punteggio lettera a)

Il punteggio relativo al criterio di cui alla lettera a) è assegnato, avuto riguardo a tutto il territorio nazionale, e con preferenza per i Comuni con il livello di rischio più alto, secondo il seguente schema:

- inferiore a 97 (rischio basso di vulnerabilità): 5 punti;*
- tra 97 e 98 (rischio medio-basso di vulnerabilità): 10 punti;*
- tra 99 e 100 (rischio medio di vulnerabilità): 15 punti;*
- tra 101 e 103 (rischio medio-alto di vulnerabilità): 20 punti;*
- sopra 103 (rischio alto di vulnerabilità): 25 punti.*

Punteggio lettera b)

Il punteggio di cui alla lettera b) è assegnato secondo la tipologia dell'intervento di riqualificazione dell'impianto esistente ovvero di nuova realizzazione, dando priorità:

- ai sistemi di gestione ambientale adottati per la realizzazione dell'intervento - fino a 8 punti;*

- alla prestazione energetica dell'edificio indicando la classe energetica a seguito dell'intervento - fino a 7 punti;
- all'approvvigionamento energetico privilegiando fonti rinnovabili - fino a 5 punti;
- alla qualità ambientale interna con particolare riferimento all'illuminazione naturale, all'areazione naturale o ventilazione meccanica controllata e al confort acustico - fino a 5 punti.

Punteggio lettera c)

Il punteggio di cui alla lettera c) è assegnato, in misura proporzionale alla quota di cofinanziamento del contributo richiesto secondo la formula di seguito indicata:

A i = cofinanziamento dichiarato dal Proponente;

B i = costo del quadro economico dell'intervento (importo lavori + somme a disposizione);

X = punteggio massimo previsto alla lettera c) pari a 10 punti;

Pi = punteggio assegnato al Proponente;

$$Pi = X * Ai / Bi$$

Punteggio lettera d)

La progettazione allegata alla domanda dovrà essere accompagnata dall'atto di validazione del progetto a cura del responsabile del procedimento redatto ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pena l'inammissibilità della domanda. Per accedere alla richiesta di finanziamento è richiesto come livello minimo di progettazione quello "DEFINITIVO"

Ai soggetti che sottoporranno un livello di progettazione di tipo ESECUTIVO, sarà assegnato un punteggio aggiuntivo di punti 15;

Punteggio lettera e)

Il punteggio di cui alla lettera e) è assegnato in funzione di grado di definizione del piano di attività di gestione dell'impianto ivi compresi i profili manutentivi, dando priorità:

- alla fruibilità dell'impianto nell'arco dell'intera giornata, fino a 10 punti;

– alla promozione dell’attività sportiva attraverso l’organizzazione di attività indirizzate al mondo della scuola, ai giovani, ai diversamente abili, alle minoranze etniche e agli altri gruppi socialmente vulnerabili, fino a 10 punti; alla descrizione delle attività concernenti l’ordinaria manutenzione, approvvigionamento e funzionamento tecnologico degli impianti, che si intende attuare, allo scopo di assicurare il perfetto stato di efficienza e funzionalità degli stessi, fino a 5 punti”.

A.1) Come si evince chiaramente da quanto previsto dalla testé riportata esplicitazione del Criterio lettera e), per accedere alla richiesta di finanziamento era richiesto come livello minimo di progettazione quello “DEFINITIVO”, attribuendosi alla progettazione di carattere “ESECUTIVO” un punteggio aggiuntivo di punti 15 rispetto a quelli enucleati nel medesimo criterio lettera e).

Preme distintamente sottolineare che nessun dubbio vi è sulla candidabilità di una progettazione di livello ‘definitivo’ visto quanto riportato *apertis verbis* dal predetto Bando (**All. n.2**) in diverse sue disposizioni: Art.6 ‘Termini e Modalità di presentazione delle Domande’, sez. ‘Modalità di partecipazione’, ultimo comma lett.c); Art.7 ‘Criteri di Selezione’, sez. ‘Punteggio Lettera d)’ ed Art.8 ‘Cause di Esclusione’ lett.d).

B) Il Comune di Castelluccio, preso atto del predetto “Bando”, decise di candidare un proprio intervento teso al ‘*rifacimento del campo di gioco, relativi drenaggi ed efficientamento degli spogliatoi*’ del campo di calcio cittadino -che versava e versa in condizioni di assai difficile fruibilità- per farlo divenire un centro non solo a servizio dei giovani che svolgono l’attività calcistica anche di livello agonistico, ma altresì di ampie fasce della popolazione che oggi in Castelluccio non possono usufruire di strutture sportive, quali gli anziani ed i diversamente abili.

Così si dotò di un apposito progetto definitivo approvandolo con Delibera G.C. 21.09.2020 n.107 (**All. n.3**); progetto che era corredato da tutta la documentazione richiesta, per il livello di progettazione, dal Codice dei Contratti Pubblici (artt.23 ss. D.Lgs. n.50/2016), oltre che dalla documentazione a corredo richiesta dal richiamato “*Bando*”.

C) Ritualmente, il Comune di Castelluccio presentò il 27.10.2020 la relativa Domanda di Partecipazione come da scheda di proposta di intervento predisposta dalla Presidenza del Consiglio (**All. n.4**).

Detta Domanda fu correttamente istruita e “*caricati*” tutti i relativi allegati alla stessa come i documenti, gli atti progettuali, le dichiarazioni, le relazioni e quant’altro richiesto dal Bando. Fu, infatti, puntualmente versata in atti e ritualmente trasmessa alla Presidenza C.d.M.:

- Delibera G.C. 21.09.2020 n.107 Approvazione progetto (**All. n.2**);
- Relazione di ipotesi modalità di gestione dell'impianto (**All. n.5**);
- Relazione costi gestione e manutenzione impianto sportivo (**All. n.6**);
- Relazione generale illustrativa (**All. n.7**);
- Computo metrico estimativo (**All. n.8**);
- Elenco prezzi unitari (**All. n.9**);
- Quadro economico (**All. n.10**);
- Disciplinare descrittivo e prestazionale elementi tecnici (**All. n.11**);
- Piano di sicurezza e coordinamento (**All. n.12**);
- Stato di fatto - Inquadramento territoriale (**All. n.13**);
- Stato di fatto - Rilievo planialtimetrico (**All. n.14**);
- Stato futuro - Individuazione caratteristiche campo gioco (**All. n.15**);
- Particolari costruttivi (**All. n.16**);

- Dichiarazione Legale Rappresentante *pro tempore* Comune Castelluccio Valmaggiore 26.08.2020 (**All. n.17**);
- Verbale di Verifica e di Validazione (**All. n.18**).

In conseguenza, il Comune di Castelluccio era ben speranzoso di poter vedere ammesso a finanziamento il proprio progetto candidato anche perché i fondi messi a disposizione per detto Bando apparivano tali da poter far ricomprendere fra gli interventi finanziabili anche il proprio. Convinzione, questa, che diventava sempre più forte anche alla luce del Decreto 18.01.2021 del Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport - Presidenza del Consiglio dei Ministri (**All. n.19**) che aveva di molto aumentato le risorse assegnate al predetto Bando portandole dagli iniziali €140.000.000,00 previsti nell'Avviso Pubblico a ben €300.000.000,00.

D) Lo scorso 13 settembre 2021 veniva pubblicato il Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport (**All. n.20**) con cui venivano approvati i risultati della procedura concorsuale *de qua* “*Bando Sport e Periferie*” con i relativi esiti ed, in specie, con l'approvazione della graduatoria finale dei progetti finanziati quale ‘Allegato A’ (**All. n.21**), l'elenco delle domande di finanziamento non ritenute ammissibili a seguito di istruttoria tecnico amministrativa successiva all'attivazione di soccorso istruttorio quale ‘Allegato B’ (**All. n.22**) nonché l'elenco delle domande di finanziamento non ritenute ammissibili dalla Commissione quale ‘Allegato C’ (**All. n.23**).

Inaspettatamente, il Comune di Castelluccio Valmaggiore non vedeva ricompreso il proprio progetto fra quelli ammessi a finanziamen-

to nell'Allegato A, ma in quelli ritenuti *non ammissibili dalla Commissione di valutazione* e quindi ricompreso nell'Allegato C (**All. n.23** – pag.3) [Protocollo BANDO202001573]. In specie, detto progetto era stato escluso perché ritenuto “*PROGETTO NON CONFORME A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23 DEL D. LGS. 50/2016 E ART.24 E SEGUENTI E ART.33 E SEGUENTI DEL D.P.R. 207/2010*”.

La cosa apparve davvero singolare all'Amministrazione civica non solo perché detta dizione di esclusione riguardava centinaia di altri Comuni, ma perché alla luce del progetto definitivo presentato e della documentazione acclusa alla Domanda di Partecipazione non si riusciva a comprendere quale dei requisiti previsti dagli artt.23 ss. D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. potesse essere carente nella progettazione candidata.

Inoltre, il richiamo agli artt.33 ss. D.P.R. n.207/2010 appariva palesemente fuori centro perché la disciplina normativa lì dettata riguarda la sola progettazione esecutiva mentre quella candidata da Castelluccio Valmaggione è di carattere ‘definitivo’!

E) L'Amministrazione Civica, quindi, per comprendere le ragioni concrete di detta esclusione, che veniva a colpire una realizzazione di grande impatto nella piccola Comunità dauna di Castelluccio, prontamente presentò secondo le indicazioni del Bando Istanza di Accesso agli Atti con propria Nota pec 16.09.2021 Prot.n.2450 (**All. n.24**) al già ricordato Dipartimento per lo Sport.

In detta Istanza il Comune chiarì che dalla mera lettura del Decreto 13.09.2021 non si comprendevano le ragioni che avevano condotto a ritenere il proprio progetto non ammissibile, stante la criptica dicitu-

ra “*PROGETTO NON CONFORME A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23 DEL D. LGS. 50/2016 E ART.24 E SEGUENTI E ART.33 E SEGUENTI DEL D.P.R. 207/2010*” dalla quale non era dato comprendere quali atti sarebbero stati omessi nella progettazione tali da giungere a detto grave risultato.

In conseguenza, il Comune richiese di ottenere copia dei Verbali della Commissione ed ogni ulteriore atto dove venissero esplicitamente dettagliate le ragioni di detta decisione.

Purtroppo, presentata la richiamata Istanza di Accesso lo scorso 16 settembre 2021, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport ha omesso di dare riscontro al Comune di Castelluccio, tanto che, dato l'inesorabile scorrere infruttuoso del tempo, il Comune si è visto costretto ad adire questo Ecc.mo TAR – pur nell'assenza dell'esame dei verbali della Commissione di valutazione- e ciò per non vedere spirato infruttuosamente il termine per l'impugnazione del Decreto di esclusione datato 13 settembre 2021.

* * * * *

La semplice disamina dello svolgersi dei fatti e l'esame obiettivo della motivazione del provvedimento di esclusione del Comune di Castelluccio denunciano *ex se* di una azione amministrativa illegittima, contraria di certo ai principi di leale collaborazione fra Enti Territoriali e Stato ed altresì caratterizzata da un provvedimento finale privo di una motivazione che renda intellegibile lo svolgersi concreto della funzione amministrativa (nel caso *de quo* non è obiettivamente percepibile quale fosse mai la carenza addebitabile al progetto presentato dal Comune ricorrente). Per mero scrupolo difensivo, si articoleranno brevemente le ragioni di doglianza in

DIRITTO

I.) Difetto di motivazione; Eccesso di potere; Errore di Fatto; violazione e falsa applicazione artt.23ss D.Lgs. 50/2016 ed artt.33 D.P.R. 207/2010; Motivazione apparente; Sviamento di potere; Violazione art.3 Legge n.241/1990; Violazione del principio di trasparenza.

L'esclusione del progetto presentato dal Comune di Castelluccio è stata determinata dalla Commissione di valutazione per –in tesi- non conformità dello stesso agli artt.23ss. D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. ed artt.33ss. DPR n.207/2010 s.m.i.

◆ Preliminarmente va ricordato come il predetto richiamo alle disposizioni contenute negli artt. 33ss. del DPR n.207/2010 sia inconferente nel caso di specie. Infatti, queste dettano le prescrizioni relative alla progettazione di livello 'esecutivo'; nel mentre quella presentata dal Comune di Castelluccio è di livello 'definitivo', pertanto non si comprende quale valenza possano avere nel caso *de quo* le predette norme, stante che pacificamente il Bando (**All. n.2**) prevedeva espressamente la possibilità di candidare progetti definitivi [*infra* FATTO punto A.1].

◆ Tanto premesso, è di palmare evidenza che dalla lettura degli atti impugnati, ed in specie del Decreto 13.09.2021 (**All. n.20**) e dell'elenco Allegato C (**All. n.23**), non si comprende in alcun modo quale sia l'omissione o l'errore in cui –in tesi- sarebbe incorso il Comune.

La genericissima motivazione rinveniente nel predetto Allegato C (**All. n.23**) "*Progetto non conforme a quanto previsto dall'art.23 D.Lgs. 50/2016 e art.24 e seguenti e art.33 e seguenti del d.p.r. 207/2010*" non permette in alcun modo di comprendere in quali eventuali omissioni o in

quali errori tecnici sia obiettivamente mai incappato il progetto candidato.

L'Amministrazione Civica ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio – Ufficio per lo Sport [poi divenuto Dipartimento] tutta la documentazione richiesta dalla normativa sui contratti pubblici e dal bando per la progettazione di livello “definitivo” candidata, come si evince dalla domanda (**All. n.4**), ed anche qui allegata agli atti di causa (**All. nn.5-18**).

In dette condizioni, la scelta operata dalla Commissione di valutazione e fatta successivamente propria dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo Sport appare assolutamente incomprensibile.

Trattasi di una vera e propria c.d. ‘*motivazione apparente*’ perché in concreto non rende comprensibile e ripercorribile l’*iter* logico ed argomentativo che ha condotto l’Amministrazione precedente alla esclusione a carico del Comune di Castelluccio; solo un evidente “errore sui fatti” [quello che un tempo era annoverato nel c.d. “*abbaglio di sens*”] può “*giustificare*” [*recte*: spiegare] l’operato della P.A. precedente !

La evidente impressione che trattasi davvero di una c.d. ‘*motivazione apparente*’ è avvalorata altresì dalla circostanza -comprovata *per tabulas*- che centinaia di Comuni partecipanti a detto Bando si sono visti escludere i propri progetti per la medesima ragione: “*Progetto non conforme a quanto previsto dall’art.23 D.Lgs. 50/2016 e art.24 e seguenti e art.33 e seguenti del d.p.r. 207/2010*”.

Orbene, pensare che tanti Comuni e Tecnici abilitati (Ingegneri, Architetti, Geometri e Dirigenti Pubblici), redattori e validatori dei progetti candidati, siano stranamente incorsi nella stessa violazione appare cosa davvero poco credibile. Una motivazione legittima e congrua avrebbe

dovuto dar conto delle specifiche carenze – in tesi - riscontrate sul progetto candidato, dando così modo al Comune di Castelluccio di poter rendersi conto, eventualmente, di quanto effettivamente accorso.

La violazione del principio di trasparenza come anche l'eccesso di potere ed il relativo sviamento sono conclamati inquanto non si comprende in alcun modo quale sia stato lo svolgersi concreto della funzione pubblica attribuita alla P.A. procedente.

I vizi denunciati risultano palesemente fondati.

◆ Sotto altro aspetto, non può non rilevarsi la evidente violazione dell'art.3 della Legge n.241/1990 s.m.i. sotto due specifici profili.

● In primo luogo, la motivazione della esclusione viola in modo netto il paradigma, il precetto contenuto nell'art.3 co.1 L.n.241/90.

Non appaia lezioso all'Ecc.mo Collegio ricordare come il disposto del richiamato art.3 co.1, secondo periodo, preveda espressamente che *“la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”*.

Ebbene ,la motivazione riportata nell'Allegato C non fa comprendere in alcun modo quali siano le asserite carenze concrete del progetto di Castelluccio, mancando qualsivoglia riferimento ad elementi di fatto che comportino – in tesi- la violazione delle disposizioni *de quibus*.

Trattasi, allo stato, di statuizione non supportata da alcuna comprovata e verificabile omissione o violazione degli elementi che debbono essere posseduti da un progetto di livello *'definitivo'*.

● In secondo luogo, appare violato anche l'art.3 co.3 L.n.241/90.

Dalla lettura combinata del Decreto 13.09.2021 (**All. n.20**) e dell'Allegato C (**All. n.23**) risulterebbe che una piena comprensione delle ragioni che hanno condotto la Commissione di valutazione ed il Dipartimento dello Sport ad escludere il progetto di Castelluccio sarebbe rinvenibile nei verbali dei lavori di detta Commissione.

Affinchè sia legittimo un provvedimento che faccia, seppur implicitamente, riferimento ad altri atti o documenti amministrativi per comprendere le ragioni che supportano la decisione della P.A., detti atti o documenti devono essere resi disponibili al Destinatario del provvedimento. Trattasi della ben nota motivazione *ob relationem*.

Ebbene, nel caso di specie non solo i verbali della Commissione di valutazione non sono stati resi disponibili al Comune di Castelluccio Valmaggione ma detti Verbali non sono stati forniti neanche dopo che l'Amministrazione Civica aveva presentato apposita Istanza con Nota pec 16.09.2021 Prot.n.2450 (All. n.24).

La violazione della disposizione richiamata è chiara e netta.

◆ In ultima istanza, sia consentito sottolineare come alla luce della Domanda presentata dal Comune (**All. n.4**) e del Progetto candidato corredato da tutta la documentazione richiesta dal Codice dei Contratti Pubblici, versata in atti di causa (**All. nn.5-18**), la falsa ed erronea applicazione della normativa richiamata dalla P.A. precedente (artt.23 ss. D.Lgs. n.50/2016 ed artt.33 ss. DPR n.207/2010) appare palese, visto che il Comune ha allegato ogni documento, relazione, elaborato e tabella richiesta dalla predetta normativa per il livello di progettazione definitiva. Tutti i vizi denunciati sussistono.

II.) Difetto di motivazione; Violazione del principio di leale collaborazione e di trasparenza; difetto di istruttoria; irragionevolezza manifesta; Sviamento di potere; Violazione art. 97 Cost.

L'azione complessiva posta in essere dalla Presidenza del Consiglio si pone in evidente contrasto con il principio di "*leale collaborazione*" fra Stato e Comuni, Enti che ora vedono indiscutibilmente riconosciuto il proprio ruolo anche a livello costituzionale (Artt.5 e 114 Cost).

Non consentire ad un Comune, che peraltro ha presentato apposita Istanza di accesso agli atti, di conoscere le ragioni della esclusione dal finanziamento di un progetto così impattante sulla propria Comunità è cosa incomprensibile e si pone in palese contrasto non solo con il principio di trasparenza dell'azione amministrativa ma anche con quello della "*leale collaborazione*" fra i livelli di governo.

E' illegittimo, irragionevole ed anche eticamente inaccettabile che un Dipartimento della Presidenza del Consiglio si ostini a non rendere conoscibili i verbali di una procedura concorsuale da Lei bandita. Il Comune ha diritto di conoscere le ragioni dell'*agere* amministrativo e l'atteggiamento riottoso ed omissivo assunto dall'Amministrazione centrale cozza contro dette elementari regole comportamentali.

L'irragionevolezza manifesta di detto modo di porsi è palese tanto che viene da ritenere che se viene perseverato un siffatto *modus procedendi*, sorge il legittimo dubbio che vi sia davvero un errore in cui è incorsa la Commissione ovvero un difetto di istruttoria o magari una mancata attivazione del soccorso istruttorio.

In ogni caso, appare leso il costituzionale canone del buon an-

damento (art.97 Cost.) inquanto l'azione amministrativa, oltre a non essere legittima per evidenti violazioni di legge e sviamento, non appare oltremodo posta in essere in ossequio al principio di “*non aggravamento del procedimento amministrativo*”. Infatti, imporre al Comune di Castelluccio di dover presentare addirittura un'apposita Istanza di accesso (purtroppo infruttuosamente) per aver conto di quanto dovrebbe essergli immediatamente dovuto è cosa che rende oltremodo farraginoso l'operato della PA, con netta violazione del canone dell'efficienza.

L'Amministrazione Centrale avrebbe dovuto supportare il proprio provvedimento con una puntuale motivazione -non si pretende certo una motivazione di manzoniana memoria- che rendesse comprensibili le ragioni della esclusione del Comune di Castelluccio, potendo così consentire a detta Amministrazione locale di determinarsi compiutamente ed in modo informato sul da farsi.

Ciò non è accaduto, dando luogo ad un palese sviamento, riscontrandosi la fondatezza di tutte le censure sollevate.

Circa l'istanza cautelare

Il Comune di Castelluccio Valmaggiore chiede che l'Ecc.mo TAR adito disponga idonea misura cautelare volta a consentire che l'interesse tutelato dal Comune (vedersi inserito nella graduatoria finale dei progetti e conseguentemente assegnatario dei fondi richiesti) non venga frustrato a causa del riottoso ed illegittimo comportamento assunto dall'Amministrazione governativa a difesa di atti *ictu oculi* privi di motivazione.

Quanto al *fumus boni iuris*, non può che rinviarsi a quanto già ampiamente esposto facendo presente come dalla lettura degli atti impu-

gnati non si comprendano le ragioni dell'esclusione.

In merito al *periculum in mora*, si rileva che per il Comune di Castelluccio Valmaggione – Comune montano dell'Appennino Dauno con poco più di 1.200 abitanti – la perdita di un finanziamento di ben €700.000,00, per rendere fruibile a tutta la popolazione (compresi anziani e diversamente abili) la sola struttura sportiva presente, è fatto epocale anche perché giammai l'Ente con i fondi del proprio bilancio potrebbe dar corso al '*refacimento del campo di gioco, relativi drenaggi ed efficientamento degli spogliatoi*' del campo di calcio cittadino.

Nel contemperamento fra l'interesse del Dipartimento dello Sport e quello del Comune di Castelluccio Valmaggione è evidente che quello del piccolo Comune dauno è ben prevalente.

In ogni caso, l'Ecc.mo Collegio potrà valutare ed adottare la misura cautelare più idonea che ben può essere individuata nella sospensione degli effetti degli atti impugnati con conseguente onere posto a carico dell'Amministrazione Intimata di inserire il progetto del ricorrente fra quelli beneficiari del finanziamento; in via subordinata, anche potrebbe l'Ecc.mo Collegio disporre l'accoglimento della richiesta misura cautelare ai fini di un riesame del progetto presentato dal Comune di Castelluccio Valmaggione, riesame che anche nello sperato esito positivo dia conto del corretto svolgersi dell'*agere* amministrativo e del progetto.

Si confida nel savio intendimento dell'Ecc.mo Collegio.

In via istruttoria

Nella denegata ipotesi in cui in sede di costituzione le Amministrazioni Governative Intimate non versino in atti copia dei verbali della

Commissione di valutazione ed ogni altro eventuale atto o documento da cui si evincano le ragioni della esclusione del Comune ricorrente, si chiede che l'Ecc.mo Collegio provveda a disporre detta istruttoria, facendo sin d'ora riserva di presentare Istanza ex art.116 co.2 c.p.a.

PQM

Il Comune di Castelluccio Valmaggione, riservata ogni altra deduzione e difesa, così come rappresentato e difeso, chiede che l'Ecc.mo TAR Lazio sede di Roma adito voglia, previa concessione di idonea misura cautelare, accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare in parte *de qua* l'illegittimità degli atti impugnati e per l'effetto dichiarare l'illegittimità della esclusione della domanda di finanziamento presentata dal Comune di Castelluccio Valmaggione erroneamente ricompresa fra quelle non ritenute ammissibili dalla Commissione quale Allegato C del Decreto impugnato 13.09.2021, ed indi accertare il diritto del predetto Comune ricorrente ad essere ricompreso fra le domande finanziate da inserire nel richiamato Allegato A del predetto decreto.

In via istruttoria, si chiede che le Amministrazioni Intimate versino in atti di causa i Verbali della Commissione relativi alla valutazione della domanda di finanziamento e del progetto presentati dal Comune di Castelluccio Valmaggione ed ogni altro documento afferente detta valutazione.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Salvezze illimitate. Si depositano gli atti richiamati.

“Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il Contributo Unificato dovuto è pari ad Euro 650,00 (euro seicentocinquanta/00)”.

San Nicandro G.co, lì 05.11.2021.

Avv. Giacinto Lombardi